

Impugnazione del bilancio, errore rilevante e tutela informativa

SINTESI OPERATIVA

Un errore contabile consente di impugnare il bilancio solo quando altera la sua funzione informativa e può incidere sulle decisioni economiche: la materialità va valutata secondo OIC 29, considerando gli errori qualitativi e non una soglia fissa. L'impugnazione resta soggetta al termine dell'art. 2434-bis c.c. e, per i bilanci revisionati senza rilievi, alla soglia del 5% del capitale. Fiscalmente, il D.Lgs. 192/2025 ammette la correzione automatica per errori non rilevanti, mentre quelli rilevanti richiedono dichiarazione integrativa.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Non basta un errore contabile per impugnare il bilancio: serve un vizio capace di alterare concretamente la funzione informativa del documento. L'art. 2423 c.c. impone agli amministratori di redigere il bilancio con chiarezza, veridicità e correttezza, e le Sezioni Unite della Cassazione (n. 27/2000) hanno sancito che il bilancio non tutela solo i soci, ma l'intero mercato. Il criterio decisivo è la materialità dell'errore, mutuato dalla revisione legale: un vizio è rilevante quando avrebbe modificato le decisioni economiche degli utilizzatori del bilancio, secondo la definizione del principio OIC 29, par. 46. Sul fronte processuale, l'art. 2434-bis c.c. fissa una finestra temporale stretta per l'impugnazione, e per i bilanci revisionati senza rilievi la legittimazione attiva richiede soci che rappresentino almeno il 5% del capitale. Sul versante fiscale, una novità di rilievo: il D.Lgs. 192/2025 ha ridisegnato il perimetro della rilevanza degli errori contabili, riservando la correzione fiscale automatica ai soli errori non rilevanti e imponendo la dichiarazione integrativa per quelli rilevanti.

IMPUGNAZIONE DEL BILANCIO E INFORMAZIONE SOCIETARIA

Il bilancio non è più, da tempo, un semplice rendiconto destinato ai soci. È il documento con cui la società parla al mercato, ai creditori, alle banche e agli altri portatori di interesse. Per questo l'errore contabile non va valutato solo come differenza numerica: conta soprattutto la sua capacità di alterare l'informazione societaria e di incidere sulle decisioni di chi legge il documento.

Per molti anni il bilancio di esercizio è stato letto quasi solo dentro il perimetro societario. Gli amministratori rendevano conto della gestione, i soci valutavano il risultato, l'assemblea approvava o contestava. Quella visione, oggi, è troppo stretta. Nella prassi il bilancio viene letto da banche, fornitori, investitori, consulenti, dipendenti, clienti e Autorità di controllo. Non serve solo a dire se l'esercizio si è chiuso in utile o in perdita: serve anche a misurare la solidità patrimoniale, la tensione finanziaria, la capacità di generare reddito e la continuità dell'impresa.

Da qui nasce il punto più delicato: quando il bilancio comunica male, il danno non riguarda soltanto il socio dissidente. Può riguardare l'intero sistema di affidamento che ruota intorno alla società. Ed è proprio questo spostamento di prospettiva che ha cambiato il modo di intendere l'impugnazione del bilancio.

IL BILANCIO NON È SOLO UN FASCICOLO CONTABILE

Il bilancio è composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa. Ma questa elencazione dice poco, se resta ferma alla forma. Il punto vero è la funzione del documento: attraverso il bilancio la società rende leggibile la propria condizione economica, patrimoniale e finanziaria verso soggetti che spesso non hanno accesso diretto alla contabilità interna.

Una banca che valuta un affidamento, ad esempio, non guarda solo l'utile. Osserva patrimonio netto, indebitamento, flussi finanziari, scadenze, garanzie, fondi rischi. Un fornitore fa un ragionamento simile, magari in modo meno tecnico:

si chiede se vendere a credito sia prudente. Il bilancio diventa quindi una lingua comune. Se quella lingua è ambigua, incompleta o costruita male, la decisione economica nasce già viziata.

ARTICOLO 2423 C.C.: CLAUSOLE GENERALI NON DECORATIVE

Il cuore della disciplina resta l'art. 2423 c.c. La norma impone agli amministratori di redigere il bilancio con chiarezza e richiede una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. Non si tratta di formule eleganti da riportare nei manuali: sono clausole generali con valore giuridico pieno, che guidano la redazione del bilancio e, quando violate in modo rilevante, possono incidere sulla validità della delibera assembleare di approvazione.

La chiarezza riguarda la comprensibilità del documento: non basta che le cifre siano formalmente esposte, occorre che il lettore possa capire cosa c'è dietro quelle cifre. La veridicità non coincide con una verità assoluta – il bilancio contiene stime, valutazioni, ipotesi e giudizi tecnici – ma pretende che queste valutazioni siano ragionevoli, documentate e coerenti con i principi contabili. La correttezza, infine, guarda al metodo: una posta può sembrare plausibile nel numero finale, ma se nasce da criteri incoerenti, da omissioni o da scelte non spiegate, il problema resta.

CHIAREZZA, VERIDICITÀ E CORRETTEZZA LAVORANO INSIEME

Nella pratica i tre principi non vivono separati. Un bilancio poco chiaro spesso diventa anche poco corretto. Un'informazione incompleta può rendere ingannevole un dato numericamente esatto. Si pensi a una società che espone crediti commerciali rilevanti, senza spiegare – come richiede l'art. 2427, n. 6, c.c. – che una parte significativa è scaduta da anni. Il numero può essere stato calcolato senza errori aritmetici, ma l'informazione è incompleta: il lettore vede un attivo consistente senza vedere il rischio concreto di mancato incasso.

Lo stesso accade quando la nota integrativa non chiarisce rapporti infragruppo, garanzie prestate, impegni rilevanti o incertezze sulla continuità aziendale. Il bilancio resta formalmente presente, ma non racconta abbastanza. In questi casi la questione non è solo contabile: è informativa.

LA SVOLTA DELLE SEZIONI UNITE N. 27/2000

La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 27 del 21 febbraio 2000 (Cass., SS.UU., 21.02.2000, n. 27) ha segnato un passaggio decisivo nella storia del diritto societario italiano. La Corte ha riconosciuto piena centralità alla funzione informativa del bilancio, con un ragionamento netto: il bilancio non tutela soltanto il rapporto interno tra soci e amministratori, ma protegge anche l'interesse dei terzi a ricevere un'informazione societaria attendibile.

Da qui deriva una conseguenza pratica forte: la violazione dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza non rileva soltanto quando altera utile o patrimonio netto, ma può rilevare anche quando impedisce di comprendere la reale situazione della società. Il vizio del bilancio non si misura più solo con la calcolatrice: si misura anche con la qualità dell'informazione che il documento offre al mercato. Va osservato, tuttavia, che quella pronuncia risale a oltre venticinque anni fa e sarebbe opportuno verificarne l'eventuale evoluzione applicativa nella giurisprudenza più recente, anche in ragione delle riforme societarie intervenute con il D.Lgs. 6/2003.

ERRORE RILEVANTE: IL FALSO PROBLEMA DELLA SOGLIA FISSA

Uno degli equivoci più frequenti riguarda la soglia quantitativa: si cerca spesso un numero magico, una percentuale, un parametro automatico. Il diritto societario non funziona così. Non esiste una soglia unica capace di stabilire, da sola, quando un errore rende invalida la delibera di approvazione. Un errore da 10.000 euro può essere irrilevante per una società con milioni di ricavi e patrimonio solido; lo stesso errore può diventare decisivo in una società sottocapitalizzata, già vicina alla perdita del capitale.

Il principio OIC 29, al paragrafo 46, definisce con precisione il criterio tecnico: "Un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell'errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze." Questa definizione vale sia sul piano civilistico dell'impugnazione sia, come si vedrà, sul piano fiscale. Alcune

omissioni informative non muovono subito il risultato economico, ma cambiano il giudizio del lettore: è il caso dei rischi di continuità, delle parti correlate o di passività potenziali non illustrate.

MATERIALITÀ DELL'ERRORE E IMPUGNAZIONE DEL BILANCIO

La materialità è il criterio che consente di distinguere l'irregolarità innocua dal vizio davvero capace di compromettere il bilancio. Nella revisione legale viene usata da tempo con il nome di significatività. Un errore è rilevante quando, da solo o insieme ad altri, può influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori del bilancio. La domanda è concreta: il lettore avrebbe deciso allo stesso modo se avesse conosciuto l'informazione corretta? Se la risposta è no, il vizio merita attenzione.

Questo criterio non trasforma ogni errore significativo in una causa automatica di invalidità – sarebbe una forzatura – ma offre una chiave utile al giudice, ai soci, ai sindaci e ai consulenti. L'impugnazione del bilancio deve concentrarsi sugli errori che incidono davvero sulla rappresentazione complessiva, non sulle imperfezioni marginali.

ERRORI QUANTITATIVI ED ERRORI QUALITATIVI

Gli errori quantitativi incidono direttamente sui numeri: una sopravvalutazione del magazzino (in violazione dell'art. 2426, n. 9, c.c. e del principio OIC 13, che impone la valutazione al minore tra costo e valore di realizzo), un fondo rischi insufficiente, un credito inesigibile non svalutato. Qui l'effetto passa immediatamente attraverso le grandezze di bilancio. Gli errori qualitativi riguardano invece la qualità dell'informazione: mancano spiegazioni, mancano dettagli, manca la rappresentazione di un rischio. A volte il conto economico non cambia, almeno nell'immediato.

Nella prassi gli errori qualitativi vengono sottovalutati ed è un errore grave. Una nota integrativa povera può essere più insidiosa di uno scostamento numerico contenuto. Si consideri una società che riceve finanziamenti da soci e parti correlate: se il bilancio non chiarisce condizioni, scadenze e natura dei rapporti (come richiesto dall'art. 2427, co. 1, nn. 22-bis e 22-ter, c.c.), il lettore non riesce a valutare la reale autonomia finanziaria dell'impresa. Il dato numerico è lì, ma senza contesto perde significato.

TIPO DI VIZIO	QUANDO TENDE A ESSERE IRRILEVANTE	QUANDO PUÒ DIVENTARE RILEVANTE	NORMA DI RIFERIMENTO
Errore di classificazione	Non altera il giudizio complessivo e risulta facilmente ricostruibile.	Nasconde debiti, riclassifica impropriamente poste finanziarie o altera indici essenziali.	Art. 2424 – 2425 c.c.
Errore di valutazione	Riguarda importi modesti e non incide su patrimonio netto o risultato.	Sopravvaluta crediti, rimanenze o immobilizzazioni in modo significativo.	Art. 2426 c.c.; OIC 13, OIC 15
Omissione in nota integrativa	Riguarda informazioni marginali, prive di effetto sulla lettura del bilancio.	Nasconde rischi, garanzie, parti correlate, continuità aziendale o passività potenziali.	Art. 2427 c.c.; OIC 29
Violazione formale	È immediatamente correggibile e non altera l'informazione societaria.	Produce opacità o impedisce di ricostruire la reale situazione aziendale.	Art. 2423 c.c.

NON OGNI ERRORE PORTA ALL'INVALIDITÀ

La tutela dell'informazione societaria non può trasformarsi in caccia alla minima imprecisione. Il bilancio è un documento complesso che contiene dati storici, ma anche stime e valutazioni. È normale che esistano margini tecnici di apprezzamento: le svalutazioni, gli accantonamenti, la vita utile dei cespiti, la recuperabilità delle imposte anticipate richiedono giudizi professionali. Il vizio diventa giuridicamente sensibile solo quando supera il margine fisiologico e produce una distorsione capace di alterare la rappresentazione complessiva.

Un socio che impugna non può limitarsi a dire che il bilancio “non è chiaro” o “non è veritiero”. Deve indicare le poste contestate, spiegare il vizio e chiarire perché quel vizio altera l'informazione. Questo aspetto è decisivo: la contestazione generica rischia di restare sul piano del dissenso gestionale e non diventa automaticamente un vizio del bilancio.

IL LIMITE TEMPORALE DELL'ART. 2434-BIS C.C.

Accanto al tema della rilevanza del vizio, esiste un limite processuale spesso trascurato. L'art. 2434-bis c.c. prevede che le azioni previste dagli artt. 2377 (annullabilità) e 2379 (nullità) c.c. non possano essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo. La regola ha una logica di stabilità: il bilancio entra in una sequenza di esercizi collegati, e lasciare indefinitamente aperta l'impugnazione renderebbe instabile l'informazione societaria.

È necessario precisare, tuttavia, che la dottrina maggioritaria distingue tra le due azioni: l'annullabilità è senz'altro soggetta alla decadenza dell'art. 2434-bis; la nullità per illiceità dell'oggetto ex art. 2379, co. 1, c.c. è considerata da molti autori imprescrittibile e non sanabile nemmeno con l'approvazione del bilancio successivo. Sul punto la giurisprudenza non è ancora del tutto uniforme e il professionista deve valutare con attenzione il tipo di vizio prima di scegliere lo strumento processuale. Chi intende agire deve comunque muoversi con tempestività, prove e una ricostruzione tecnica solida.

BILANCIO REVISIONATO E SOGLIA DEL 5%

L'art. 2434-bis c.c. contiene anche una regola specifica per i bilanci sui quali il revisore ha emesso un giudizio privo di rilievi: la legittimazione all'impugnazione spetta a tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. È importante precisare che la norma si riferisce alla revisione legale dei conti obbligatoria ai sensi dell'art. 2477 c.c., non a revisioni effettuate su base volontaria. La soglia non rende il bilancio inattaccabile, ma introduce un filtro di accesso: il legislatore presume che, in presenza di revisione senza rilievi, l'impugnazione richieda un interesse sociale più consistente.

Occorre ricordare che il revisore lavora secondo il concetto di significatività e non certifica l'assenza assoluta di errori: esprime un giudizio professionale sul bilancio nel suo complesso. Il giudizio senza rilievi non sterilizza ogni possibile vizio, ma sposta l'onere processuale in capo a chi impugna.

CORREZIONE CONTABILE, INVALIDITÀ DELLA DELIBERA E REGIME FISCALE

Il principio OIC 29, paragrafo 46, distingue gli errori rilevanti da quelli non rilevanti. Gli errori rilevanti di esercizi precedenti, quando individuati, richiedono una correzione che incide sul saldo di apertura del patrimonio netto – tipicamente sulla voce “Utili/perdite portati a nuovo” – con rideterminazione retroattiva dei dati comparativi. Gli errori non rilevanti vengono invece imputati al conto economico dell'esercizio in cui emergono.

Su questo terreno è intervenuto il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, in vigore dal 1° gennaio 2025, che ha introdotto il comma 1-ter all'art. 83 TUIR e il comma 5-bis all'art. 5 del D.Lgs. 446/1997, ridisegnando radicalmente la rilevanza fiscale degli errori. Il principio fondamentale del nuovo regime è il seguente: la correzione fiscale automatica nell'esercizio di imputazione in bilancio è riservata ai soli errori **non rilevanti**, a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale obbligatoria e che la correzione avvenga prima che il contribuente abbia formale conoscenza di verifiche fiscali. Per gli errori **rilevanti**, al contrario, la correzione contabile a patrimonio netto non produce effetti fiscali diretti: il contribuente è obbligato a presentare dichiarazione integrativa per il periodo d'imposta in cui l'errore è stato commesso. Questa impostazione è stata confermata dalla Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 89 del 31 marzo 2026.

Non ogni errore contabile genera una vicenda giudiziale: molti errori trovano soluzione nel bilancio successivo, attraverso una corretta informativa e le rettifiche previste dai principi contabili. Altra cosa è l'errore che, già nel bilancio approvato, aveva prodotto una rappresentazione distorta: in quel caso la correzione contabile non cancella automaticamente il problema giuridico della delibera precedente. Il rimedio contabile e il rimedio societario non coincidono sempre.

ESEMPIO PRATICO: RIMANENZE GONFIATE E PATRIMONIO APPARENTE

Si immagini una società commerciale con rimanenze finali iscritte per 900.000 euro. Una verifica successiva mostra che una parte consistente della merce è obsoleta, invendibile o valutata sopra il valore recuperabile, in violazione dell'art. 2426, n. 9, c.c. e del principio OIC 13. Se la rettifica corretta fosse pari a 250.000 euro, il risultato dell'esercizio e il patri-



monio netto cambierebbero in modo sensibile: in una società già fragile, quella rettifica potrebbe incidere sulla continuità aziendale o sulla perdita del capitale.

In un caso del genere l'errore non è una semplice imprecisione. La sopravvalutazione delle rimanenze offre ai soci e ai terzi un'immagine più forte della società. Le domande da porsi sono concrete: il creditore avrebbe concesso lo stesso affidamento? Il socio avrebbe approvato allo stesso modo? Il fornitore avrebbe mantenuto le stesse condizioni? Se la risposta tende al no, la materialità dell'errore diventa evidente.

ESEMPIO PRATICO: PARTE CORRELATA NON SPIEGATA

Un secondo caso riguarda i rapporti con parti correlate. La società riceve servizi da un'impresa riconducibile agli amministratori: gli importi sono significativi, ma la nota integrativa non spiega natura del rapporto, condizioni economiche e criteri di determinazione dei corrispettivi, in violazione dell'art. 2427, co. 1, nn. 22-bis e 22-ter, c.c. Il conto economico espone il costo, ma il lettore non capisce se quel costo nasce da condizioni di mercato oppure da scelte interne al gruppo familiare o societario.

Qui il problema non è soltanto il numero: è il conflitto potenziale che resta fuori dal quadro informativo. Anche senza una immediata alterazione del risultato, l'omissione può incidere sulla valutazione della gestione e pesare sul giudizio dei soci di minoranza, dei creditori e del revisore.

CONTINUITÀ AZIENDALE: L'INFORMAZIONE CHE NON PUÒ MANCARE

Tra le omissioni più delicate vi sono quelle sulla continuità aziendale (going concern). Se esistono incertezze significative, il bilancio deve consentire al lettore di comprenderle: non basta un accenno vago, occorre spiegare quali fatti generano il dubbio, quali piani sono stati adottati e quali assunzioni sostengono la redazione del bilancio in continuità. L'OIC 11 dedica alla continuità aziendale una trattazione specifica che gli amministratori non possono ignorare.

La continuità è una lente che modifica il modo di leggere tutte le poste. Un credito, un magazzino o un'immobilizzazione non hanno lo stesso significato in una società stabile e in una società prossima alla crisi. Per questo l'omissione informativa sulla continuità può avere una forza invalidante superiore a molti errori numerici.

COME COSTRUIRE UNA CONTESTAZIONE SOLIDA

Chi valuta l'impugnazione del bilancio dovrebbe evitare contestazioni generiche. Servono documenti, numeri e collegamenti chiari tra vizio e informazione alterata. Una contestazione ben costruita dovrebbe seguire almeno quattro passaggi:

1. Individuare la posta o l'informazione contestata, con riferimento alla voce di bilancio e alla norma o al principio contabile violato.
2. Spiegare la regola civilistica o contabile violata (art. 2423, art. 2426, art. 2427 c.c.; OIC 13, OIC 15, OIC 29 secondo le circostanze).
3. Misurare l'effetto quantitativo, quando possibile, anche con proiezioni pro forma.
4. Dimostrare l'effetto qualitativo sul giudizio del lettore: avrebbe deciso diversamente se avesse conosciuto l'informazione corretta?

Questo schema evita due errori opposti: da un lato, l'impugnazione usata come strumento di pressione societaria; dall'altro, la rinuncia a contestare bilanci formalmente corretti ma sostanzialmente opachi. Nella prassi serve spesso una perizia contabile, non come ornamento, ma come ponte tra dato tecnico e giudizio giuridico.

LA DIFESA DELLA SOCIETÀ: NON BASTA DIRE "ERRORE MINIMO"

Anche la società che si difende deve evitare formule comode. Sostenere che l'errore è "irrilevante" non basta: occorre dimostrarlo. La difesa dovrebbe chiarire perché il vizio non incide sul patrimonio, sul risultato, sulla situazione finanziaria o sulle decisioni dei destinatari del bilancio. Può essere utile mostrare gli effetti pro forma della rettifica, oppure spiegare che l'informazione, pur non collocata nel punto migliore, era comunque desumibile da altri elementi del bilancio.



Attenzione però: la chiarezza non può essere sostituita da una caccia al dettaglio nascosto. Se il lettore deve ricostruire l'informazione con fatica e incertezza, il problema resta.

LA BUSSOLA PER AMMINISTRATORI, SINDACI E CONSULENTI

Per gli amministratori il messaggio è chiaro: il bilancio non va redatto pensando solo alla quadratura contabile, ma va scritto per essere compreso. Per il collegio sindacale e il revisore, il controllo non può limitarsi al dato numerico: occorre verificare la completezza dell'informativa, soprattutto nelle aree sensibili (continuità aziendale, parti correlate, passività potenziali). Per i consulenti, il tema è anche metodologico e – oggi – fiscale: la qualificazione di un errore come rilevante o non rilevante ai sensi dell'OIC 29 non è più una valutazione solo civilistica, ma determina il regime tributario applicabile in forza del D.Lgs. 192/2025.

Prima di consigliare un'impugnazione, bisogna chiedersi se l'errore sia davvero idoneo a modificare il giudizio del lettore. La risposta non è sempre immediata e spesso sta nel dettaglio: una garanzia non menzionata, un credito non svalutato, un rapporto correlato opaco, un piano di risanamento troppo ottimistico.

IL PUNTO OPERATIVO

L'impugnazione del bilancio si gioca oggi su un terreno sostanziale. La forma conta, ma non basta. La violazione rileva quando incide sulla funzione informativa del documento: è questa la lezione che attraversa l'art. 2423 c.c., la giurisprudenza delle Sezioni Unite e il principio di materialità dell'errore codificato nell'OIC 29.

La domanda finale, per chi redige o contesta un bilancio, resta una sola: il documento permette davvero di comprendere la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società? Se la risposta è incerta, il rischio non è solo contabile – è societario, processuale, reputazionale e, dopo il D.Lgs. 192/2025, anche fiscale.



STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (09/06/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Venticano

STUDIO PIZZANO